

*Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'affidamento del “**SERVIZIO DI CASSA DELLA
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**”

CIG 93913345FB

1. PREMESSE

Con Determina Direttoriale a Contrarre n. 44 del 30.08.2022, questa Gestione Governativa ha assentito l'avvio della procedura per l'affidamento del **SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA** – CIG 93913345FB.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Angelo Borzi.

2. ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://circumetnea.acquistitelematici.it>.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sulla **Piattaforma Telematica** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale di FCE, dal pulsante "Imprese e Fornitori" - cliccando su Iscrizione Albo Fornitori Informatico.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dalla FCE. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo in fase di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente il "**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**" visionabile cliccando sul seguente link <https://www.circumetnea.it/upload/Regolamento%20Albo%20Protocollato.pdf>.

3. SUPPORTO TECNICO PIATTAFORMA TELEMATICA

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione al sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi a:

- DigitaPa Tel. **070/40979** dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00
- mail: **areasoftware@digitalpa.it**
- oppure tramite la sezione della piattaforma "**Supporto tecnico**".

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

4. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa infine che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il **formato di firma digitale CADES (.p7m)**.

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora **siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID**.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 Mb mentre l'intera busta telematica il limite è di 30 Mb). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

5. COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni (comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016) saranno effettuate agli operatori tramite la piattaforma telematica e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) della piattaforma stessa. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite la piattaforma telematica, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà trasmesso un alert di avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nella piattaforma telematica di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") all'interno dei dati afferenti il proprio profilo, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti

(nell'Area personale, sezione "Gare e Negoziazioni" - "Messaggi") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

6. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso, l'istanza di partecipazione, le Autocertificazioni (Allegato A e B) e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.**

NON NECESSITÀ DELLA PRODUZIONE DI COPIA DI UN DOCUMENTO IDENTITÀ

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

7.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) Istanza di partecipazione e autocertificazione Operatore Economico (Allegato A);
- 5) Autocertificazione Dichiarazioni Integrative (Allegato B);
- 6) DGUE;
- 7) Modello offerta economica;
- 8) Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), adottato con Delibera del Gestore n. 406 del 07/05/2014.

La documentazione di gara potrà essere scaricata dal sito internet istituzionale della Circumetnea <https://circumetnea.acquistitelematici.it> nella sezione "Gare e Negoziazioni".

7.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere esclusivamente attraverso la piattaforma telematica alla "sezione Quesiti", almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo <https://circumetnea.acquistitelematici.it/> sezione "Faq".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

8.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa della FCE come meglio specificato nell'art. 1 del capitolato Speciale d'Appalto.

8.2 IMPORTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo complessivo del servizio, posto a base di gara, è pari ad € 180.000,00 IVA esclusa così determinato:

<i>Descrizione del Servizio</i>	<i>Importo Complessivo</i>
SERVIZIO TRIENNALE DI CASSA DELLA FCE	€ 90.000,00
FACOLTA' DI RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO	€ 90.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA	€ 180.000,00

L'appalto è finanziato con *fondi del bilancio di esercizio*.

9. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è prevista per **tre annualità**, pari a **giorni 1.095 naturali e consecutivi**, decorrenti dal 01.01.2023 con l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni economiche dell'ordinativo principale.

10.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11.REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ex art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

12.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in gara (*ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC, trattandosi di settori speciali non si applica il sistema AVCpass*).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016)

Per la partecipazione alla presente procedura occorre:

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- Autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- Non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Aver assolto gli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa in materia;
- Aver assolto gli obblighi in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
- Essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma <https://circumetnea.acquistitelematici.it>; le stesse potranno essere ottenute tramite il sito istituzionale www.circumetnea.it, sezione "Imprese e Fornitori" – Iscrizione Albo Fornitori Informatico.

12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016)

12.2.1 Indicazione del volume complessivo dei movimenti finanziari (mandati di pagamento) lavorati a seguito di **convenzioni per la gestione del servizio di cassa e/o tesoreria** stipulati dalla Banca con enti pubblici nel triennio dal 01.01.2019 al 31.12.2021 che, a **pena di esclusione** dalla gara, deve essere **uguale o superiore ad € 180.000.000,00**, (da indicare nella Parte IV Sezione B punto 1 del DGUE).

12.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la

consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 11 (requisiti generali) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE.

Inoltre:

- **l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara nonché l'Autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, devono essere posseduti da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- Il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 12.2.1 del presente Disciplinare di Gara deve essere posseduto per intero dalla mandataria;
- il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 12.2.1 del presente Disciplinare di Gara deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati.

12.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara nonché l'Autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 devono essere posseduti dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici della fornitura.
- I requisiti di **capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 12.2.1 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalle consorziate esecutrici.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario (Paragrafo 12.2 del presente Disciplinare) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (Paragrafo 11 del presente Disciplinare) e dei requisiti di idoneità (Paragrafo 12.1 del presente Disciplinare).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 5, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

14.SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, non è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

15.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 1.800,00 (2% dell'importo posto a base di gara pari ad € 90.000,00) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività e quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Avvertenza: si rappresenta che in presenza di certificato EMAS si ha diritto alla riduzione del 30% anche cumulabile con il 50% della certificazione UNI EN ISO 9001 mentre in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 si può ottenere la riduzione del 20% NON cumulabile con il 50% della certificazione UNI EN ISO 9001.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima

della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 266 del 21.12.2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo dovuto è:

CIG	Importo contributo ANAC
93913345FB	€ 20,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

17.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà accedere alla piattaforma telematica <https://circumetnea.acquistitelematici.it>, registrarsi e, dopo aver ottenuto le opportune credenziali, **compiare entro e non oltre le ore 12:00 del 14.10.2022** i campi richiesti.

Nello specifico, il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- A) Istanza di partecipazione**, La domanda di partecipazione è redatta "preferibilmente secondo il modello allegato "A" al presente disciplinare
- B) Modulo di Dichiarazioni Integrative** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fornito in fac-simile in allegato "B" al presente Disciplinare di Gara;
- C) Procura** nel caso in cui la dichiarazione e l'offerta vengano sottoscritte (mediante apposizione della firma digitale) da un procuratore e non dal legale rappresentante del concorrente;
- D) Capitolato Speciale di Appalto**, firmato digitalmente per presa visione ed accettazione;
- E) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);**
- F) Contributo ANAC;**
- G) Cauzione Provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
- H) Modello "offerta economica"** formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile in piattaforma; lo stesso dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dall'eventuale procuratore.

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente tramite la modalità telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 14.10.2022.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l'istanza di partecipazione (Allegato A), Dichiarazioni Integrative (Allegato B) e l'offerta economica devono essere digitalmente sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19.CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso "Invia Offerta", nell'apposito campo "Requisiti Amministrativi", presente sulla piattaforma <https://circumetnea.acquistitelematici.it>, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei seguenti documenti digitalmente firmati:

19.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è digitalmente sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura.

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito aziendale www.circumetnea.it, allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 19.3.1 (Allegato B);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black list”

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 19.3.1 (Allegato B);

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 19.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 12.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 12.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 12.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 12.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

19.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (Allegato B), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. accetta il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), adottato con Delibera del Gestore n. 406 del 07/05/2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
 6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, allegandole al loro DGUE.

19.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. **Garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. Documentazione probatoria, di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16. Procura (nel caso in cui la dichiarazione e l'offerta vengano sottoscritte (mediante apposizione della firma digitale) da un procuratore e non dal legale rappresentante del concorrente);

17. Capitolato Speciale d'Appalto firmato per presa visione e accettazione;

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura priva-

ta autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 19.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico – finanziario, tecnico - professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- c) originale sottoscritto digitalmente o copia del contratto di avvalimento con dichiarazione di conformità della stessa all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Al secondo step del percorso "Invia Offerta", nell'apposito campo "Offerta Economica", presente sulla piattaforma <https://circumetnea.acquistitelematici.it>, il concorrente, dovrà allegare "l'Offerta economica", digitalmente firmata dal legale rappresentante che contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (Allegato C) ove si evinca:

- a) il compenso annuale richiesto per la gestione del servizio di cassa che deve essere inferiore, a pena di esclusione dalla gara, ad euro 30.000,00 IVA esclusa annui;
- b) l'importo annuo offerto dalla Banca per la sponsorizzazione di manifestazioni che riguardano la Ferrovia Circumetnea: non inferiore, a pena di esclusione dalla gara, ad euro 5.000,00 annuali oltre IVA utilizzabili nel periodo di validità contrattuale;
- c) il tasso passivo applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa;
- d) il tasso attivo applicato sulle eventuali giacenze di cassa;

- e) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- f) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- 3.1 Compenso annuale richiesto per la gestione del servizio di cassa (max punti 50);
- 3.2 Importo annuo offerto dalla Banca per la sponsorizzazione di manifestazioni che riguardano la Ferrovia Circumetnea (max punti 20).
- 3.3 Tasso passivo applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa (max punti 15);
- 3.4 Tasso attivo applicato sulle eventuali giacenze di cassa (max punti 15).

I punteggi da assegnare agli elementi sopra descritti verranno attribuiti come segue:

- **si attribuiranno punti 50 all'Istituto bancario che avrà offerto il minor compenso per la gestione del servizio di cassa** (comunque inferiore ad euro 30.000,00 IVA esclusa annui). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, secondo la formula:

$$X = \frac{50 \times C \text{ min}}{C_x}$$

Dove:

X è il punteggio da attribuire;

C min è il compenso minimo offerto;

C_x è il compenso offerto.

- **si attribuiranno punti 20 all'Istituto bancario che avrà offerto il maggior importo da versare alla FCE per la sponsorizzazione di manifestazioni che riguardano la FCE** (comunque superiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa annui). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, secondo la formula:

$$X = \frac{20 \times S_{p_x}}{S_{p \text{ max}}}$$

Dove:

X è il punteggio da attribuire;

S_{p_x} è l'importo offerto per sponsorizzazioni;

S_{p max} è l'importo max offerto per sponsorizzazioni.

- **tasso passivo per FCE: si attribuiranno punti 15 all'Istituto bancario che avrà offerto il tasso migliore per la FCE su base euribor tre mesi, media mese precedente.** Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, secondo la formula:

$$X = \frac{15 \times T \text{ min}}{T_x}$$

Dove:

X è il punteggio da attribuire;

Tmin è il tasso migliore offerto;

Tx è il tasso offerto.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio si fa riferimento al tasso 365 gg euribor tre mesi, media mese precedente, del mese precedente l'effettuazione della seduta del pubblico incanto.

- **tasso attivo per FCE: si attribuiranno punti 15 all'Istituto bancario che avrà offerto il tasso migliore per la FCE su base euribor tre mesi, media mese precedente.** Alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali, troncati alla seconda cifra decimale, secondo la formula:

$$X = \frac{15 \times Tx}{Tmax}$$

Dove:

X è il punteggio da attribuire;

Tmax è il tasso migliore offerto;

Tx è il tasso offerto.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio si fa riferimento al tasso 365 gg euribor tre mesi, media mese precedente, del mese precedente l'effettuazione della seduta del pubblico incanto.

22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.

Al fine di assicurare, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono sedute pubbliche a partecipazione telematica.

Nello specifico, la Commissione giudicatrice, prima di avviare la varie fasi di gara (sia amministrative che economiche), procederà con "l'attivazione della seduta pubblica telematica" attraverso la quale, ogni singolo concorrente potrà, previo accesso alla piattaforma, seguire le varie fasi della procedura.

Pertanto, si svolgeranno in seduta pubblica telematica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20.10.2022 alle ore 10:00.

Durante la seduta pubblica telematica, la Commissione giudicatrice procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Secondo quanto riportato nel punto 5 tutte le comunicazioni di gara verranno notificate attraverso la piattaforma telematica.

23.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte **ai sensi del Regolamento di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 adottato con Delibera del Gestore n. 1000 del 12/10/2018.**

24.APERTURA BUSTA C – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice, dopo aver verificato che la documentazione sia conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta economica e a valutarne il contenuto.

La Busta telematica C "Offerta Economica" dovrà contenere l'**Offerta Economica** (redatta preferibilmente utilizzando il Modello "Allegato C" al presente Disciplinare);

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, classificate a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione Giudicatrice, dovessero presentare la stessa percentuale di ribasso, verrà avviata la procedura telematica di "Rilancio" così che, ciascuno dei concorrenti potrà procedere con la presentazione di un'offerta migliorativa; il rilancio dovrà essere trasmesso, con la stessa modalità di trasmissione dei documenti di gara, telematicamente mediante la piattaforma <https://circumetnea.acquistitelematici.it>.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice attraverso la piattaforma telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 (*modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019*), del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede attraverso la piattaforma telematica al concorrente, la trasmissione digitale, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

26.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO TELEMATICO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante un "atto pubblico informatico" che verrà registrato telematicamente attraverso la Piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000.00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro e di bollo - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte della FCE, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i..

I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei ed informatizzati).

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.

Ai concorrenti saranno, comunque, riconosciuti i diritti relativamente ai dati medesimi previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento" del Regolamento UE 2016/679.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto. Le imprese saranno altresì responsabili per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

29. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'offerta è immediatamente impegnativa per la Banca aggiudicataria, mentre la Ferrovia Circumetnea rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

La Banca aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'Azienda Bancaria aggiudicataria.

I documenti presentati dall'affidatario a corredo dell'offerta non saranno restituiti.

I patti e le condizioni del presente disciplinare e della allegata convenzione si intendono accettati dagli Istituti di Credito concorrenti quand'anche in deroga con le norme e gli usi della prassi bancaria.

La sottoscrizione della convenzione avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva e dopo l'acquisizione di tutte le necessarie certificazioni per l'effettuazione di tale stipulazione.

In caso di inadempimento delle clausole contrattuali da parte dell'Istituto bancario aggiudicatario, la FCE ha facoltà di disdire la convenzione stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Catania.

Tutte le spese di registrazione, di bollo, relative alla convenzione allegata, restano a carico dell'Istituto bancario aggiudicatario.

L'inizio delle prestazioni dovrà avvenire obbligatoriamente a partire dal 01 gennaio 2023.